



enolasc
PATRONATO

Rinnovo Permessi di Soggiorno



Rinnovo Permessi di Soggiorno

Per poter assumere un lavoratore straniero, il datore di lavoro deve possedere alcuni requisiti (es: il livello minimo di reddito stabilito) e deve definire le modalità del rapporto di lavoro, nel rispetto dei CCNL.

Lo Sportello Unico verificherà questi requisiti e anche che lo straniero non sia un soggetto pericoloso per la collettività.

Gli stranieri che vogliono entrare in Italia per periodi non superiori a tre mesi (per turismo, affari, studio, visita) non devono richiedere il permesso di soggiorno. Dovranno posseder il visto d'ingresso (rilasciato dall'ambasciata o dal consolato italiano nello stato di origine o nel paese in cui lo straniero ha la residenza). I cittadini di alcuni paesi sono esentati dall'obbligo del visto per turismo.

Se si desidera soggiornare in Italia per periodi superiori ai tre mesi occorrerà in primis ottenere il visto d'ingresso e, una volta entrati nel nostro paese, richiedere il relativo permesso di soggiorno.

Le tipologie di permesso riconosciute dalla legge italiana sono:

- Affidamento
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Rifugiato/apolide
- Missione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio

- Tirocinio/Formazione professionale
- Cure mediche
- Gare sportive
- Protezione internazionale e sussidiaria
- Lavoro
- Famiglia
- Permesso soggiorno CE-SLP (Soggiornanti Lungo Periodo), ovvero l'ex Carta di Soggiorno.

Il permesso di soggiorno va rinnovato entro 60 gg. dalla scadenza, e comunque non oltre il 60° giorno dalla sua scadenza.